



# Comune di Fino del Monte

Provincia di Bergamo  
Piazza Olmo n. 25 – 24020 – C.F./ P.I. 00338730161  
Tel. 0346 72018 – Fax 0346 74601 – E-mail: [segreteria@comune.finodelmonte.bg.it](mailto:segreteria@comune.finodelmonte.bg.it)

SERVIZIO AFFARI GENERALI

---

# ***REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 14 marzo 2007



## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27/12/2006.

## **Articolo 2**

### **Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Fino del Monte, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Articolo 3**

### **Determinazione della aliquota**

L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

## **Articolo 4**

### **Criteri di calcolo**

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a quanto previsto dalla legge nazionale.

## **Articolo 5**

### **Versamento**

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle Finanze.

**Articolo 6**  
**Sanzioni ed interessi**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471 - 472 e 473-1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario oltre agli interessi di legge.

**Articolo 7**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.